

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-929 del 26/02/2020
Oggetto	Consorzio Lambertini, sede legale Via Bargellina, 4/A, Valsamoggia, fraz. Crespellano Quinta modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'at. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m., relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e di produzione di EoW, sito in Via Provinciale, 31, Valsamoggia, fraz. Crespellano (BO) Operazione di recupero:R3-R12-R13
Proposta	n. PDET-AMB-2020-914 del 24/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

IL RESPONSABILE

Oggetto: Proponente: Consorzio Lambertini, sede legale Via Bargellina, 4/A, Valsamoggia, fraz. Crespellano – C.F. 03285211201

Quinta modifica dell'autorizzazione unica¹, relativa a impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Provinciale, 31, Valsamoggia, fraz. Crespellano (BO)

Operazione di recupero:R3-R12-R13 (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06)

determina:

1. di modificare l'autorizzazione unica rilasciata a Lambertini S.r.l. con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012, dalla Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 e dalla volturazione al Consorzio Lambertini con determina ARPAE DET-AMB-2016-2604 del 28/07/2016, autorizzando le modifiche progettuali e la realizzazione delle opere in conformità agli elaborati presentati (agli atti PGB0/2018/5616-5619-5623 del 7/03/2018 con integrazioni agli atti PGB0/2018/6584 del 19/03/2018, PGB0/2018/14000 del 14/06/2018, PGB0/2019/1945 del 8/01/2019, PGB0/2019/20792-20795-20869 del 7/02/2019, PGB0/2019/44008 del 19/03/2019, PGB0/2019/136211 del 4/09/2019 e PGB0/2019/143194 del 17/09/2019;

¹ Determina dirigenziale P.G. n. 174839 del 28/10/2010 modificata ed integrata con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 160 del 19/04/2011, con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 422 del 4/11/2014 e con determina dirigenziale ARPAE DET-AMB-2018-6661 del 18/12/2018

Le modifiche progettuali consistono essenzialmente nei seguenti interventi:

- a) Nuova linea di trattamento che sostituisce la precedente autorizzata nel 2012 (vedi planimetria agosto 2012), finalizzata a produrre materiale idoneo per fusioni in plastica o biomasse per impianti di combustione.

E' composta essenzialmente da:

- un cassone essiccatore (1), per ridurre l'umidità del rifiuto in ingresso;
- un pretrituratore (5) a lenta rotazione per ridurre il materiale in pezzatura 30-35 mm;
- un deferrizzatore (6);
- un raffinatoro (7) che lavora a 3000 giri/min che riduce il materiale in pezzatura 10 mm, tramite griglia e che lavora in depressione, tramite un ventilatore, per eliminare le frazioni più fini, sotto 10 mm;
- un secondo essiccatore-tramoggia (9);
- un sistema di confezionamento attraverso cubettatrice (11) ed insaccatrice (13)

(I numeri tra parentesi sono quelli indicati nella planimetria del lay-out datata 4/01/2019)

- b) Spostamento, all'interno del capannone, dello stoccaggio dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (end of waste) e dei rifiuti inizialmente previsti sull'area cortiliva esterna (identificati dal CER 170405, 170504, 191212). Conseguentemente il piazzale esterno viene utilizzato per posizionare parte della linea di trattamento dall'essiccatore al raffinatoro (da 1 a 7, in planimetria). In più, il piazzale esterno viene utilizzato per l'accesso e la movimentazione dei rifiuti che devono essere lavorati dentro il capannone e per l'accesso dei mezzi conferenti i sottoprodotti e le biomasse legnose all'attiguo impianto di cogenerazione gestito dalla Società RS Biogas che fornisce il calore necessario ai due essiccatori;
- c) installazione delle tubazioni di convogliamento dell'aria calda prodotta dall'attiguo impianto di cogenerazione gestito dalla Società RS Biogas, a servizio del cassone essiccatore (1) e del secondo essiccatore-tramoggia (9)

2. L'efficacia del presente provvedimento di modifica autorizzativa è condizionato alla trasmissione dei seguenti documenti:
 - a) comunicazione della fine dei lavori di cui al precedente punto 1;
 - b) certificati di collaudo, se necessari ai sensi della normativa vigente;
 - c) documentazione fotografica attestante la realizzazione delle opere

3. Gli interventi di cui al punto 1 devono essere attuati entro un anno dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo;

4. di modificare l'autorizzazione unica rilasciata a Lambertini S.r.l. con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata con Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012, Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 e volturazione al Consorzio Lambertini con determina ARPAE DET-AMB-2016-2604 del 28/07/2016, stabilendo quanto segue:
 - a) Il punto B) 2. lett. a), b) e c) della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012 e dalla Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014, ed il punto B) 4. lett b) della Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 è sostituito dal seguente punto:

Tipologie di rifiuti conferibili e relative operazioni di recupero associate

Le tipologie di rifiuti conferibili e le relative operazioni di recupero associate sono le seguenti

CER	Descrizione codice	Operazioni di recupero
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	R3-R12-R13
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R3-R12-R13
07 02 13	Rifiuti plastici	R12-R13
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R12-R13

15 01 02	Imballaggi in plastica	R12-R13
15 01 03	Imballaggi in legno	R12-R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R12-R13
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R12-R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R13
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R12-R13
17 05 04	Terre e rocce da scavo	R13
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 0603*	D15
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	R12-R13
19 12 04	Plastica e gomma	R12-R13
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	R12-R13
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R3-R12-R13

- b) Il punto B) 3. della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012 ed il punto B) 4 lett. c) della Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 è sostituito dal seguente punto:

Quantità di rifiuti conferibili e capacità di stoccaggio:

La quantità massima annua di rifiuti conferibili all'impianto è di 10.200 t/a;

La capacità di ricevimento massima giornaliera di rifiuti soggetti ad operazione di recupero R3 è di 10 t/g;

La capacità di ricevimento massima giornaliera di rifiuti soggetti ad operazione di smaltimento D15 è di 40 t/g;

La capacità massima di rifiuti e materiali cessati dalla qualifica (EoW) di rifiuti è di 195 t, di cui 170 t massimo di rifiuti e 25 t massimo di EoW.

- c) Il punto B) 4. della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472

del 20/12/2012 e dalla Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 è sostituito dal seguente punto:

Modalità di gestione

La gestione operativa dell'impianto deve avvenire nel rispetto della planimetria del lay-out allegata al presente provvedimento; al fine di garantire il rispetto della tavola del lay-out, essa sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;

Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuti (EoW) siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;

I mezzi conferenti i seguenti rifiuti sottoposti a mero stoccaggio: CER 170405, 170504, 170604, devono entrare ed uscire direttamente nel/dal capannone, senza attraversare il cortile;

Quando gli automezzi entrano nel cortile per scaricare o caricare i rifiuti o le materie cessate dalla qualifica di rifiuto, i macchinari della linea di trattamento posizionati sull'area cortiliva esterna non devono essere in funzione, in modo da garantire che l'attività si svolga nella massima sicurezza possibile;

I rifiuti che devono essere trattati devono essere sempre scaricati nel capannone, prima della lavorazione, per i controlli in accettazione;

Il cassone essiccatore posizionato nell'area cortiliva esterna deve essere coperto da telo scorrevole salvo le fasi di caricamento dei rifiuti;

La temperatura dell'aria calda del fondo del cassone essiccatore non può superare 200°C e deve essere controllabile con sonde termiche;

Eventuali sversamenti accidentali a terra in fase di caricamento devono essere tempestivamente raccolti con spazzatrice o altro macchinario;

Poichè l'utilizzo della pesa attigua all'accesso dell'impianto comporta l'ingresso degli automezzi in retromarcia nell'area cortiliva, nell'area cortiliva dovrà transitare un mezzo per volta, al fine di evitare incidenti;

I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche;

I contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

L'altezza massima dei rifiuti stoccati alla rinfusa in cumuli all'interno del capannone sia pari a 4 m; in ogni caso detti cumuli dovranno essere gestiti in modo tale da impedire la caduta accidentale di materiale;

Eventuali rifiuti polverulenti dovranno essere depositati e movimentati utilizzando contenitori a tenuta atti a impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro;

Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e da quelle dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuti (EoW), come indicato nel lay-out rifiuti allegato al provvedimento autorizzativo;

I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

I contenitori dei rifiuti siano dotati di appositi dispositivi di identificazione dei rifiuti ivi contenuti (etichetta, targa, ecc...) in modo da garantire una gestione ordinata degli stoccaggi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno;

Siano eventualmente adottati gli accorgimenti operativi atti ad evitare la presenza e lo sviluppo di ratti ed insetti, mediante periodiche e specifiche derattizzazioni e disinfestazioni;

- d) Il punto B) 6. della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 è sostituito dal seguente punto:

Adempimenti in caso di chiusura dell'attività

Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti.

In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:

- rimozione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto;
- pulizia dei locali, delle pavimentazioni, delle reti fognarie e bonifica delle eventuali vasche interrato e serbatoi presenti ;
- altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area

Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi preventivamente all'avvio dell'attività di gestione, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrato, serbatoi interrato, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

- e) I punti B) 8. 9. e 10. della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 sono sostituiti dai seguenti punti:

Raccomandazioni

Si raccomanda

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

Avvertenze

- Sono fatte salve le prescrizioni in materia di prevenzione incendi stabilite dalla normativa vigente in materia e dal certificato prevenzione incendi relativo allo stabilimento in oggetto;
- Devono essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto ed alla dichiarazione annuale (MUD) di cui all'art. 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;
- La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

f) Sono aggiunte le seguenti condizioni che unitamente alla prescrizione di cui al precedente punto 4. lett a), costituiscono i criteri specifici di cessazione dalla qualifica di rifiuti, ai sensi dell'art. 184-ter comma 3 del d.lgs 152/2006 così come modificato dalla Legge 2/11/2019, n. 128:

- Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett a), b) e c) del d.lgs 152/2006 e s.m. devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto - tab. 1

Tipologie di rifiuti in ingresso		Processo produttivo di origine	Processo e tecniche di trattamento consentite (R3), parametri di processo da monitorare e verifiche	Caratteristiche dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali	Trattamento meccanico mediante una o più fasi termiche e meccaniche tecnologicamente interconnesse di essiccazione, triturazione, deferrizzazione, raffinazione, separazione frazioni indesiderate, vagliatura, confezionamento	Denominazione: Biomassa legnosa combustibile conforme alle norme Uni En Iso 17225 (biocombustibili solidi)
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione. Trattasi, specificamente ed esclusivamente, di scarti provenienti dalla lavorazione esclusivamente meccanica di tabacco.	scarti vegetali provenienti dalla lavorazione esclusivamente meccanica di tabacco.		Specifiche: - umidità relativa $\leq 30\%$; - impurezze, intese come frazioni merceologiche diverse dal legno $\leq 0,1 \%$ in peso; Condizioni di utilizzo: Conversione energetica della biomassa con le caratteristiche sopra

20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Materiale vegetale prodotto da manutenzione forestale o da potatura	<p>Il cassone essiccatore posizionato nell'area cortiliva esterna deve essere coperto da telo scorrevole salvo le fasi di caricamento dei rifiuti, per evitare l'umidificazione del materiale;</p> <p>La temperatura dell'aria calda del fondo del cassone essiccatore non può superare 200°C e deve essere controllabile con sonde termiche</p> <p>Devono essere svolte periodiche verifiche delle condizioni di usura dei macchinari con riferimento particolare ai trituratori, deferrizzatori e raffinatori.</p>	<p>elencate, effettuata attraverso la combustione diretta in impianti disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo le modalità indicate al punto 2.2 della sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.</p>
----------	------------------------	---	--	---

- **Sistema di gestione e controllo**

Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett d) del d.lgs 152/2006 e s.m. (sistemi di gestione che dimostrino il rispetto dei criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto), devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Il gestore deve adottare un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione della biomassa legnosa combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, ovvero, in alternativa, un sistema di registrazione ai

sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) o un sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Il sistema di gestione per la qualità consiste nella predisposizione della documentazione necessaria a verificare e garantire i seguenti aspetti:

- il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto precedente;
- la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- le destinazioni del materiale cessato dalla qualifica di rifiuto;
- il rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
- gli interventi di revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- la formazione del personale;

Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzatorio il gestore deve trasmettere agli enti competenti interessati (ARPAE, Comune di Valsamoggia, Ausl Città di Bologna) il sistema di gestione della qualità redatto ed organizzato in base ai temi sopra elencati

Il campionamento e le analisi fisiche e merceologiche finalizzate a verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella precedente tabella 1 devono essere effettuati almeno ogni 1.500 t di produzione di biomassa legnosa combustibile (lotto) e comunque, per produzione inferiori a 1.500 t/a, almeno una volta l'anno.

I campionamenti e le analisi devono utilizzare le metodiche ufficiali previste.

In mancanza di specifiche metodiche ufficiali riconosciute a livello internazionale o nazionale, il campionamento del lotto e la successiva analisi merceologica finalizzate al controllo della percentuale di impurezze devono essere effettuati secondo le metodiche CNR (IRSA-CNR, Norma CTI-UNI 9246), in analogia alle metodiche di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile di cui al punto 1 dell'allegato 3 al DM 27 settembre 2010

Le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato

- **Dichiarazione di conformità**

Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett e) del d.lgs 152/2006 e s.m. (dichiarazione di conformità), devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità secondo il format dell'allegato 2, e contenente almeno le seguenti sezioni:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica del rifiuto in base a quanto previsto nella precedente tabella 1;
- quantificazione del lotto di riferimento;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici ed ambientali riportati nell'ultima colonna della precedente tabella 1;

Il rispetto dei criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto di cui alla precedente tabella 1 è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite PEC all'Agenzia ARPAE AACM (PEC: aobo@cert.arpa.emr.it)

Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di biomassa legnosa combustibile prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di conformità alla tabella 1 dell'allegato 1 lett. i) dell'autorizzazione, con specifico riguardo alla percentuale in peso di impurezze.

Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire di non alterarne le caratteristiche merceologiche e consentire la ripetizione delle analisi.

g) E' aggiunta la seguente indicazione:

La presente autorizzazione è comprensiva dei seguenti scarichi di acque reflue:

- scarico di acque reflue dei servizi igienici annessi al fabbricato, con recapito nella rete fognaria delle acque nere a gestione condominiale, previo trattamento in fossa imhoff;
- scarico di acque meteoriche non contaminate dell'area cortiliva nella rete delle acque condominiali miste (pluviali + dilavamento), dotato di saracinesca di chiusura in caso di sversamenti accidentali, con recapito finale in corpo idrico superficiale (Rio Martignone)

Rimangono salve tutte le altre prescrizioni e condizioni della delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata con Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012, Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 e volturazione al Consorzio Lambertini con determina ARPAE DET-AMB-2016-2604 del 28/07/2016

5. fino all'ottemperanza delle condizioni stabilite al precedente punto 2, rimane vigente a tutti gli effetti la delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012, dalla Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 e dalla volturazione al Consorzio Lambertini con determina ARPAE DET-AMB-2016-2604 del 28/07/2016 ;
6. a seguito dell'ottemperanza delle condizioni stabilite al precedente punto 2, la delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata dalla Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012, dalla Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 e dalla volturazione al Consorzio Lambertini con determina ARPAE DET-AMB-2016-2604 del 28/07/2016 non è più efficace ed è sostituita a tutti gli effetti dal presente provvedimento, alle

condizioni indicate nell'allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

avverte che:

7. qualora l'impresa intenda proseguire l'attività oltre la scadenza dell'autorizzazione, cioè oltre la data del 3/08/2021, dovrà essere presentata, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività;

da atto che:

8. in data 19/03/2018 sono state pagate le spese istruttorie per un importo di 917,00 euro, in conformità al tariffario regionale, tramite bonifico bancario sul conto intestato ad ARPAE;
9. l'istanza presentata non determina alcun incremento all'importo della garanzia finanziaria vigente (polizza assicurativa n. 000390.91.000112 del 5/08/2011 e successivi appendici di variazione, emessa da Cattolica Assicurazioni, di importo pari a 160.500,00 euro e scadenza in data 8/08/2023);

stabilisce che:

10. copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
11. il Servizio Territoriale di ARPAE è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95, di eseguire i controlli ambientali;

12. domanda all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ARPAE-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di dare tempestiva comunicazione alla società Consorzio Lambertini, Valsamoggia, in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di Valsamoggia, all'Ausl di Bologna, al Comando Provinciale dei VV.FF., quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE;
13. rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

1.1 Consorzio Lambertini gestisce l'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via provinciale, 31, Valsamoggia, fraz. Crespellano (BO) in virtù della Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011 modificata con Determina Dirigenziale della Provincia di Bologna, agli atti PG 190472 del 20/12/2012, Delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 124 del 1/04/2014 e volturazione dell'autorizzazione prima intestata a Lambertini Srl al Consorzio Lambertini, con determina ARPAE DET-AMB-2016-2604 del 28/07/2016.

1.2 In data 7/03/2018 e 19/03/2018, Consorzio Lambertini ha presentato² istanza di quarta modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 comma 19 del d.lgs 152/2006 e s.m. L'istanza di variazione presentata, comprensiva delle integrazioni trasmesse di cui ai punti successivi, prevede essenzialmente le seguenti modifiche:

a) Nuova linea di trattamento che sostituisce la precedente autorizzata nel 2012 (vedi planimetria agosto 2012), finalizzata a produrre materiale idoneo per fusioni in plastica o biomasse per impianti di combustione.

E' composta essenzialmente da:

- un essiccatore (1), per ridurre l'umidità del rifiuto in ingresso;
- un pretrituratore (5) a lenta rotazione per ridurre il materiale in pezzatura 30-35 mm;
- un deferrizzatore (6);
- un raffinatore (7) che lavora a 3000 giri/min che riduce il materiale in pezzatura 10 mm, tramite griglia e che lavora in depressione, tramite un ventilatore, per eliminare le frazioni più fini, sotto 10 mm;
- un secondo essiccatore-tramoggia (9);
- un sistema di confezionamento attraverso cubettatrice (11) ed insaccatrice (13)

(N.B. I numeri tra parentesi sono quelli indicati nella planimetria del lay-out)

b) spostamento, all'interno del capannone, dello stoccaggio MPS e dei rifiuti inizialmente previsti sull'area cortiliva esterna (170405, 170504, 191212). Conseguentemente il piazzale esterno viene utilizzato per posizionare parte della linea di trattamento

² agli atti PGBO/2018/5616-5619-5623 del 7/03/2018 e PGBO/2018/6584 del 19/03/2018

dall'essiccatore al raffinatore (dA 1 A 7). In più, viene utilizzato per l'accesso e la movimentazione dei rifiuti che devono essere lavorati dentro il capannone e per l'accesso dei mezzi conferenti i sottoprodotti e le biomasse legnose all'attiguo impianto di cogenerazione gestito da RS Biogas che fornisce il calore necessario ai due essiccatori;

- c) inserimento delle seguenti nuove tipologie di rifiuti: CER 020107, 020304, 191212, 190501, 190503, 190604, 190606, mantenendo invariato l'esistente;
- d) ridefinizione delle operazioni di recupero in funzione dei rifiuti, come di seguito elencato:
R3, R12, R13: plastiche (070213, 150102, 191204), legno (**020107, 020304, 150103, 190501, 190503, 190604, 190606, 191207, 191212**, 200201), varie (150106, 170411)
R12, R13: 150101, 160103, 170904
R13: 170405, 170504
D15: 170604
(N.B. In grassetto sono indicate le nuove tipologie di rifiuti che vengono richieste)
- e) ricalcolo dello stoccaggio istantaneo: 195 t di cui 170 t di rifiuti e 25 t di MPS;
- f) il gestore fornisce anche le caratteristiche del materiale prodotto: dimensioni 0-250 mm, umidità < 30%, impurezze < 5% in peso, conformità al test di cessione ai sensi del DM 5/02/98 e s.m.

Il gestore fornisce anche alcune indicazioni gestionali che può essere opportuno riprendere nel provvedimento di modifica autorizzativa:

- accesso/uscita direttamente nel capannone, senza attraversare il cortile, per i seguenti rifiuti sottoposti a mero stoccaggio: CER 170405, 170504, 170604;
- i macchinari della linea di trattamento posizionati sull'area cortiliva esterna, devono essere spenti, quando gli automezzi entrano nel cortile per scaricare o caricare;
- i rifiuti che devono essere trattati vengono sempre scaricati, prima della lavorazione, nel capannone, per i controlli in accettazione;

- il cassone essiccatore è coperto da telo scorrevole;
- la temperatura dell'aria calda del fondo cassone è < 200°C, precisamente 150°C controllabile con sonde termiche;
- il cassone essiccatore non viene caricato in caso di pioggia per evitare l'umidificazione dei rifiuti;
- eventuale sversamenti accidentali a terra in fase di caricamento vengono immediatamente raccolti con spazzatrice in dotazione, montata su muletto;
- l'utilizzo della pesa attigua all'accesso dell'impianto comporta l'ingresso degli automezzi in retromarcia nell'area cortiliva; è previsto, pertanto, che nell'area cortiliva non vi sia più di un mezzo per volta, al fine di evitare incidenti

1.3 In data 21/03/2018 è stata convocata³ la prima seduta della conferenza di servizi tenutasi in data 10/04/2018, a cui hanno partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Servizi Territoriali, Ausl Città di Bologna ed il proponente.

1.4 A seguito dei lavori della Conferenza di Servizi il procedimento è stato sospeso in data 16/04/2018 (agli atti PGBO/2018/8895), richiedendo documentazione integrativa;

1.5 In data 14/06/2018 (agli atti PGBO/2018/14000) Consorzio Lambertini ha trasmesso la documentazione integrativa;

1.6 In data 19/06/2018 (agli atti PGBO/2018/14264) è stata trasmessa comunicazione da parte della Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna – Stazione di Vergato con cui si è informata ARPAE di aver proceduto al sequestro preventivo di tutti i locali in locazione di codesta Società ubicati in Via Provinciale, 31, Crespellano.

1.7 In data 20/06/2018 ARPAE ha comunicato al Consorzio Lambertini la sospensione del procedimento comunicando (agli atti PGBO/2018/14413) che il procedimento relativo all'istanza di variazione dell'autorizzazione in oggetto sarebbe rimasto sospeso fino a quando non vi fossero le condizioni per un'eventuale ripresa dell'attività ;

³ Agli atti PGBO/2018/7036 del 21/03/2018

- 1.8 A seguito del dissequestro dell'impianto ad opera della Regione Carabinieri Forestale "Emilia-Romagna comunicato in data 7/12/2018 e di ulteriori precisazioni fornite dal Consorzio Lambertini in data 8/01/2019 (agli atti PGB0/2018/1945), in data 9/01/2019 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 31/01/2019 ed a cui hanno partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e Servizi Territoriali, Ausl Città di Bologna ed il proponente.
- 1.9 A seguito della Conferenza di servizi, in data 4/02/2019 sono stati comunicati al proponente (agli atti PGB0/2019/18305) i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto:
- a) *non è stata fornita la documentazione attestante l'attivazione delle pratiche in materia di prevenzione incendi presso il competente Comando provinciale dei VV.FF. relative alle modifiche previste dall'istanza in oggetto (spostamento e modifica della linea di trattamento dei rifiuti e modifica del lay out), e relativa all'attiguo impianto di cogenerazione a biomasse gestito dalla R.S. Biogas S.S.;*
 - b) *non è stata fornita planimetria della rete di raccolta delle acque nere e delle acque bianche dei piazzali cortilivi fino all'immissione nei recapiti finale;*
 - c) *è stato fornito documento di valutazione previsionale d'impatto acustico (DO.I.MA) basato su rilievi fonometrici svolti nel corso del maggio 2018 utilizzando uno strumento di misurazione (catena fonometrica) il cui certificato di taratura è datato ottobre 2015; ne consegue che le misurazioni non possono essere considerate attendibili in quanto la taratura della strumentazione deve essere tassativamente eseguita ogni due anni;*
- 1.10 In data 7/02/2019 (agli atti PGB0/2019/20792-20795-20869) il proponente ha trasmesso osservazioni ai motivi ostativi fornendo documentazione integrativa
- 1.11 In data 12/02/2019, a seguito della risposta fornita dal proponente sono state valutate e superate le condizioni ostative all'accoglimento dell'istanza ed è stata convocata la terza conferenza di servizi tenutasi in data 21/02/2019 ed a cui ha partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, unitamente al proponente Consorzio Lambertini;

- 1.12 In data 14/02/2019 è stato acquisito il parere del SUAP Associato Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro (agli atti PGB0/2019/24219) da cui è emersa la necessità di acquisire ulteriori elementi integrativi alla documentazione già trasmessa, inerenti la barriera di isolamento acustico prevista;
- 1.13 In data 26/02/2019 è stato acquisito agli atti (PGB0/2019/31271) parere sospensivo del Comando provinciale dei VV.FF che è stato successivamente trasmesso da ARPAE al proponente in data 6/3/2019 (agli atti PGB0/2019/38218);
- 1.14 In data 19/03/2019, Consorzio Lambertini ha trasmesso ulteriori integrazioni (agli atti PGB0/2019/44008) al fine di dare risposta ai pareri sospensivi espressi dal SUAP Associato Comune di Valsamoggia e Monte San Pietro e del Comando provinciale dei VV.FF
- 1.15 In data 25/03/2019 è stato acquisito il parere del Comando provinciale dei VV.FF sull'attività in oggetto , favorevole condizionato al rispetto di prescrizioni (agli atti PGB0/2019/47355);
- 1.16 Non avendo ricevuto riscontro nè dal SUAP associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, nè dal proponente, circa l'ottemperanza alle richieste di formalizzazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione della barriera fonoassorbente e circa l'ottemperanza da parte di R.S. Biogas delle prescrizioni impartite dal Comando Provinciale dei VV.FF. sull'impianto di cogenerazione destinato a produrre calore anche a servizio dell'impianto di trattamento del Consorzio Lambertini, in data 20/08/2019, ARPAE ha chiesto al SUAP associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro (agli atti PGB0/2019/129188) se il Consorzio Lambertini ed R.S. Biogas avessero ottemperato, ognuno per la propria competenza, alle richieste ed alle prescrizioni del Suap stesso e del Comando provinciale VV.FF
- 1.17 In data 29/08/2019 il SUAP associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha comunicato (agli atti PGB0/2019/133931) l'ottemperanza del Consorzio Lambertini agli obblighi di conformazione alla pratica edilizia (CILA) inerente la barriera di isolamento acustico; lo stesso SUAP ha altresì comunicato di non aver ancora ricevuto

eventuali valutazioni del Comando Provinciale VV.FF. circa l'ottemperanza alle prescrizioni relative all'impianto di cogenerazione gestito da RS Biogas a servizio dell'impianto di trattamento rifiuti in oggetto;

1.18 Sulla base del parere espresso dal SUAP per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 2/09/2019 (agli atti PGB0/2019/135635) è stata convocata la quarta e definitiva seduta della Conferenza di servizi tenutasi in data 26/09/2019 ed a cui ha partecipato ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, unitamente al proponente Consorzio Lambertini

1.19 Dalla Conferenza di Servizi è emersa la possibilità di chiudere il procedimento autorizzando la modifica proposta con una serie di condizioni, prescrizioni e limitazioni espresse nel verbale della Conferenza (agli atti PGB0/2020/17970 del 4/02/2020)

1.20 Sono stati acquisiti i seguenti parere definitivi:

- a) Parere dei VV.FF. su attività 44.3 e 37.2 espresso con prot VV.FF. n. 0025458 del 24/09/2019, agli atti PGB0/2019/147159 del 25/09/2019: favorevole condizionato;
- b) Parere dell'AUSL espresso con nota agli atti PGB0/27480 del 20/02/2019; favorevole condizionato;
- c) Parere del Comune di Valsamoggia espresso con nota agli atti PGB0/2019/15984 del 30/01/2019: favorevole condizionato;

1.21 Si ritiene congruo un termine di un anno dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo per attuare gli interventi proposti e descritti al punto 1 lett. a), b) e c) della determina;

1.22 In data 18/11/2019 (prot. n. PRBOUTG 0091381_20190912) il Ministero dell'Interno ha comunicato che a carico del Consorzio Lambertini, Valsamoggia (Bologna) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011, non sussistono, alla data odierna, le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs 159/2011

- 1.23 In data 3/11/2019 è entrata in vigore la Legge 2 novembre 2019, n. 128 che modifica l'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. stabilendo che *"le autorizzazioni di cui agli articoli 208del d.lgs 152/2006 ... sono rilasciate sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*
- a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
 - b) processi e tecniche di trattamento consentiti;*
 - c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
 - d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
 - e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità'.*
- 1.24 In data 19/02/2020 sono state pubblicate le Linee guida del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente per l'applicazione della disciplina End of waste di cui all'art. 184 ter c. 3 ter del d.lgs 152/2006 e s.m.
- Relativamente alla parte di attività relativa all'operazione di recupero di rifiuti a base legnosa per la produzione di biomasse legnose combustibili (operazione R3), i criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto, se pure definiti dalla Conferenza di servizi prima della pubblicazione delle Linee Guida, tuttavia risultano in sostanziale conformità a dette Linee Guida con riferimento specifico al capitolo 4;
- 1.25 Considerata la necessità di garantire la massima omogeneità possibile sul territorio regionale dell'Emilia-Romagna circa i criteri di cessazione della qualifica di rifiuti, a parità di tipologie di rifiuto ammissibili all'impianto, di processo produttivo di origine dei rifiuti, di processi di recupero svolti nell'impianto in oggetto, e di caratteristiche del materiale in uscita cessato dalla qualifica di rifiuto, è stata presentata una scheda di sintesi descrittiva di detti criteri di cessazione così come elaborati dalla Conferenza di servizi che è stata valutata favorevolmente dal Gruppo di lavoro rifiuti di ARPAE Emilia-Romagna;

- 1.26 Con riferimento ai criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto, è stato ritenuto opportuno, in modo particolare, assegnare alla biomassa legnosa combustibile prodotta una percentuale di impurezze, intese come frazioni merceologiche diverse dal legno, \leq 0,1 % in peso, in luogo del valore del 5% inizialmente proposto dal gestore, poi ridotto al 1% nelle documentazioni integrative, e specificare quali condizioni di utilizzo, la destinazione a conversione energetica della biomassa attraverso la combustione diretta in impianti disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.; ciò in quanto si è ritenuto che il materiale in uscita debba avere caratteristiche il più possibili affini merceologicamente ai combustibili di cui alla sezione 2 punto 1 lett. h) dell'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006, e rispondere, tra le altre condizioni, anche alla condizione di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006 e s.m. secondo cui *"l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana"*;
- 1.27 In conclusione, si ritiene che i rifiuti vegetali recuperati, quali quelli ammessi all'impianto, possano essere considerati dei *"combustibili"*, a condizione che rispettino i *"criteri specifici"* stabiliti dalle norme e dalle autorizzazioni così come previsto dall'art.184-ter D.Lgs. 152/2006 vigente, nonché, contemporaneamente, la tipologia, la provenienza, il trattamento previsto e le condizioni di utilizzo, di cui alla sez.4 Parte II Allegato X alla parte V del D.Lgs.152/2006.
- 1.27 La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Il Responsabile ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
dott. ssa Patrizia Vitali
(lettera firmata digitalmente)

Allegato 1: Prescrizioni

Allegato 2: tavola lay-out rifiuti (4/01/2019)

Allegato 3: tavola rete fognaria (febbraio 2019)

Allegato 1: Prescrizioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

a) Autorizzazioni sostituite:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali :

a) permesso di costruire ed altri titoli relativi alle opere di cui al punto 1 della determina;

b) autorizzazione allo scarico delle acque reflue; in particolare è comprensiva di:

- scarico di acque reflue dei servizi igienici annessi al fabbricato, con recapito nella rete fognaria delle acque nere a gestione condominiale, previo trattamento in fossa imhoff;
- scarico di acque meteoriche non contaminate dell'area cortiliva nella rete delle acque condominiali miste (pluviali + dilavamento), dotato di saracinesca di chiusura in caso di sversamenti accidentali, con recapito finale in corpo idrico superficiale (Rio Martignone)

c) valutazione di impatto acustico

b) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida fino al 3/08/2021, cioè dieci anni decorrenti dal 4/08/2011 (data di protocollazione della comunicazione della fine dei lavori approvati con delibera della Giunta Provinciale di Bologna n. 275 del 28/06/2011).

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

c) Tipologie di rifiuti conferibili e relative operazioni di recupero associate

Le tipologie di rifiuti conferibili e le relative operazioni di recupero associate sono le seguenti

CER	Descrizione codice	Operazioni di recupero
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	R3-R12-R13
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione	R3-R12-R13
07 02 13	Rifiuti plastici	R12-R13
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R12-R13
15 01 02	Imballaggi in plastica	R12-R13
15 01 03	Imballaggi in legno	R12-R13
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R12-R13
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R12-R13
17 04 05	Ferro e acciaio	R13
17 04 11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	R12-R13
17 05 04	Terre e rocce da scavo	R13
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01* e 17 0603*	D15
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	R12-R13
19 12 04	Plastica e gomma	R12-R13
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06*	R12-R13
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	R3-R12-R13

Quantità di rifiuti conferibili e capacità di stoccaggio:

- d) La quantità massima annua di rifiuti conferibili all'impianto è di 10.200 t/a;
- e) La capacità di ricevimento massima giornaliera di rifiuti (CER 020107, 020304, 200201) soggetti ad operazione di recupero R3 è di 10 t/g;
- f) La capacità di ricevimento massima giornaliera di rifiuti (CER 170604) soggetti ad operazione di smaltimento D15 è di 40 t/g;
- g) La capacità massima di rifiuti e materiali cessati dalla qualifica (EoW) è di 195 t, di cui 170 t massimo di rifiuti e 25 t massimo di EoW.

Criteri specifici di cessazione dalla qualifica di rifiuto per l'operazione di recupero R3

- i) Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett a), b) e c) del d.lgs 152/2006 e s.m. devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto - tab. 1

Tipologie di rifiuti in ingresso		Processo produttivo di origine	Processo e tecniche di trattamento consentite (R3), parametri di processo da monitorare e verifiche	Caratteristiche dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura	Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali	Trattamento meccanico mediante una o più fasi termiche e meccaniche tecnologicamente interconnesse di essiccazione, triturazione, deferrizzazione, raffinazione, separazione frazioni indesiderate, vagliatura, confezionamento	<p>Denominazione: Biomassa legnosa combustibile conforme alle norme Uni En Iso 17225 (biocombustibili solidi)</p> <p>Specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umidità relativa $\leq 30\%$; - impurezze, intese come frazioni merceologiche diverse dal legno $\leq 0,1\%$ in peso; <p>Condizioni di utilizzo: Conversione energetica della biomassa con le caratteristiche sopra elencate, effettuata attraverso la combustione diretta in impianti disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m., secondo le modalità indicate al punto 2.2 della sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m</p>
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione. Trattasi, specificamente ed esclusivamente, di scarti provenienti dalla lavorazione esclusivamente meccanica di tabacco.	scarti vegetali provenienti dalla lavorazione esclusivamente meccanica di tabacco.		
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	Materiale vegetale prodotto da manutenzione forestale o da potatura		

			<p>fondo del cassone essiccatore non può superare 200°C e deve essere controllabile con sonde termiche</p> <p>Devono essere svolte periodiche verifiche delle condizioni di usura dei macchinari con riferimento particolare ai trituratori, deferrizzatori e raffinatori.</p>	
--	--	--	--	--

j) **Sistema di gestione e controllo**

Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett d) del d.lgs 152/2006 e s.m. (*sistemi di gestione che dimostrino il rispetto dei criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto*), devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Il gestore deve adottare un sistema di gestione per la qualità del processo di produzione della biomassa legnosa combustibile finalizzato al monitoraggio e controllo, tramite procedimenti documentati, ovvero, in alternativa, un sistema di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas) o un sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciato da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Il sistema di gestione per la qualità consiste nella predisposizione della documentazione necessaria a verificare e garantire i seguenti aspetti:

- il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui al punto precedente;
- la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- le destinazioni del materiale cessato dalla qualifica di rifiuto;
- il rispetto della normativa ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;
- gli interventi di revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
- la formazione del personale;

Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzatorio il gestore deve trasmettere agli enti competenti interessati (ARPAE, Comune di valsamoggia, Ausl Città di Bologna) il sistema di gestione della qualità redatto ed organizzato in base ai temi sopra elencati

Il campionamento e le analisi fisiche e merceologiche finalizzate a verificare il rispetto dei limiti stabiliti nella precedente tabella 1 devono essere effettuati almeno ogni 1.500 t di produzione di biomassa legnosa combustibile (lotto) e comunque, per produzione inferiori a 1.500 t/a, almeno una volta l'anno.

I campionamenti e le analisi devono utilizzare le metodiche ufficiali previste.

In mancanza di specifiche metodiche ufficiali riconosciute a livello internazionale o nazionale, il campionamento del lotto e la successiva analisi merceologica finalizzate al controllo della percentuale di impurezze devono essere effettuati secondo le metodiche CNR (IRSA-CNR, Norma CTI-UNI 9246), in analogia alle metodiche di campionamento ed analisi del rifiuto urbano biodegradabile di cui al punto 1 dell'allegato 3 al DM 27 settembre 2010

Le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato

k) **Dichiarazione di conformità**

Relativamente ai criteri specifici elencati all'art. 184-ter comma 3 lett e) del d.lgs 152/2006 e s.m. (*dichiarazione di conformità*), devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità secondo il format dell'allegato 2, e contenente almeno le seguenti sezioni:

- ragione sociale del produttore;
- caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica del rifiuto in base a quanto previsto nella precedente tabella 1;
- quantificazione del lotto di riferimento;
- rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici ed ambientali riportati nell'ultima colonna della precedente tabella 1;

Il rispetto dei criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto di cui alla precedente tabella 1 è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo di cui all'Allegato 2 e inviata tramite PEC all'Agenzia ARPAE AACM (PEC: aobo@cert.arpa.emr.it)

Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.

Il produttore conserva per cinque anni presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, un campione di biomassa legnosa combustibile prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di conformità alla tabella 1 dell'allegato 1 lett. i) dell'autorizzazione, con specifico riguardo alla percentuale in peso di impurezze.

Le modalità di conservazione del campione devono essere tali da garantire di non alterarne le caratteristiche merceologiche e consentire la ripetizione delle analisi.

Modalità di gestione

- l) La gestione operativa dell'impianto deve avvenire nel rispetto della planimetria del lay-out allegata al presente provvedimento; al fine di garantire il rispetto della tavola del lay-out, essa sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori;
- m) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuti (EoW) siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;

- n) I mezzi conferenti i seguenti rifiuti sottoposti a mero stoccaggio: CER 170405, 170504, 170604, devono entrare ed uscire direttamente nel/dal capannone, senza attraversare il cortile;
- o) Quando gli automezzi entrano nel cortile per scaricare o caricare i rifiuti o le materie cessate dalla qualifica di rifiuto, i macchinari della linea di trattamento posizionati sull'area cortiliva esterna non devono essere in funzione, in modo da garantire che l'attività si svolga nella massima sicurezza possibile;
- p) I rifiuti che devono essere trattati devono essere sempre scaricati nel capannone, prima della lavorazione, per i controlli in accettazione;
- q) Il cassone essiccatore posizionato nell'area cortiliva esterna deve essere coperto da telo scorrevole salvo le fasi di caricamento dei rifiuti;
- r) La temperatura dell'aria calda del fondo del cassone essiccatore non può superare 200°C e deve essere controllabile con sonde termiche;
- s) Eventuali sversamenti accidentali a terra in fase di caricamento devono essere tempestivamente raccolti con spazzatrice o altro macchinario;
- t) Poichè l'utilizzo della pesa attigua all'accesso dell'impianto comporta l'ingresso degli automezzi in retromarcia nell'area cortiliva, nell'area cortiliva dovrà transitare un mezzo per volta, al fine di evitare incidenti;
- u) I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche;
I contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- v) L'altezza massima dei rifiuti stoccati alla rinfusa in cumuli all'interno del capannone sia pari a 4 m; in ogni caso detti cumuli dovranno essere gestiti in modo tale da impedire la caduta accidentale di materiale;
- w) Eventuali rifiuti polverulenti dovranno essere depositati e movimentati utilizzando contenitori a tenuta atti a impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro;
- y) Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e da quelle dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuti (EoW), come indicato nel lay-out rifiuti allegato al provvedimento autorizzativo;
- z) I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- aa) I contenitori dei rifiuti siano dotati di appositi dispositivi di identificazione dei rifiuti ivi contenuti (etichetta, targa, ecc...) in modo da garantire una gestione ordinata degli stoccaggi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno;

Prescrizioni generali e manutenzioni

- ab) L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni impermeabili ed alla rete di raccolta e sistema di trattamento delle acque reflue;
- ac) Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, la riduzione delle polveri, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, all'occorrenza, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni;
- ad) L'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia;

- ae) L'impianto sia dotato, in ogni momento, di sistema antincendio efficiente;
- af) La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente, al fine di impedire l'accesso all'impianto di persone e mezzi non autorizzati;
- ag) Siano eventualmente adottati gli accorgimenti operativi atti ad evitare la presenza e lo sviluppo di ratti ed insetti, mediante periodiche e specifiche derattizzazioni e disinfestazioni;

ah) **Adempimenti in caso di chiusura dell'attività**

Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare la comunicazione di fine attività fornendo altresì un crono-programma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti.

In ogni caso, il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:

- rimozione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto;
- pulizia dei locali, delle pavimentazioni, delle reti fognarie e bonifica delle eventuali vasche interrate e serbatoi presenti ;
- altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area

Al termine delle attività di ripristino dello stato dei luoghi preventivamente all'avvio dell'attività di gestione, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, e la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrate, serbatoi interrate, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

ai) **Raccomandazioni**

Si raccomanda

- di dare immediata comunicazione all'ARPAE territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- di comunicare immediatamente all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;

aj) **Avvertenze**

- Sono fatte salve le prescrizioni in materia di prevenzione incendi stabilite dalla normativa vigente in materia e dal certificato prevenzione incendi relativo allo stabilimento in oggetto;
- Devono essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai formulari di trasporto ed alla dichiarazione annuale (MUD) di cui all'art. 188 bis, 188 ter, 189, 190 e 193 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;
- La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda all'autorità competente (attualmente ARPAE ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana), che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi

del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero

Anno

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore:

Denominazione sociale CF/P.IVA

Iscrizione al registro imprese

Indirizzo Numero civico CAP.....

Comune Provincia

Impianto di produzione

Indirizzo..... Numero civico CAP.....

Comune Provincia.....

Il produttore sopra indicato dichiara che:

- il lotto di biomassa legnosa combustibile è rappresentato dalla seguente quantità in peso :

.....

(NOTA: indicare in cifre e lettere le tonnellate)

- il predetto lotto di di biomassa legnosa combustibile è conforme ai criteri di cessazione dalla qualifica di rifiuto di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 lett. i) dell'autorizzazione

.....

(specificare gli estremi del provvedimento autorizzativo)

- di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allegano*:

** Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.*

_____ lì, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

_____ (NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.